



COMUNE DI RIO MARINA

REGOLAMENTO COMUNALE
SUGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 28 marzo 2003

TITOLO I
LA PROGETTAZIONE INTERNA - L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 18
DELLA LEGGE 109/94

Art. 1
OGGETTO

Il Presente Titolo disciplina i criteri e le modalità di erogazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994 n° 109.

Art.2
CONTENUTO

1. Ai sensi dell'articolo 18 comma 1° della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, della legge 109/94, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti dal presente Regolamento, tra Responsabile Unico del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della Direzione dei lavori, del Collaudo nonché tra i loro collaboratori.

2. La percentuale effettiva, nel limite massimo del'1,5 per cento, è stabilita in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare e la ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere con particolare riguardo alle sanzioni espressamente previste per talune figure professionali.

3. Le quote parti della predetta somma corrispondenti alle prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'Ente in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, costituiscono economie.

4. L'incentivo viene assegnato nella misura proposta dal Responsabile del Procedimento in misura variabile tra lo 0,8% ed 1,5% tenendo conto della complessità dell'opera o del procedimento.

5. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto al punto 4 la complessità dell'opera salvo altra espressa motivazione del Responsabile del procedimento è così intesa:

1. lavori semplici, senza impianti tecnologici, per cui non sia richiesto un particolare iter procedurale di approvazione con un limitato numero di voci del computo metrico estimativo (non superiore a 10) e foglio di condizioni esecutive (per esempio asfaltature o talune manutenzioni): 0,8% ;
2. la percentuale di cui al precedente punto 1 è via via incrementata con le seguenti quote quando ricorrono:
 - lavori come sopra ma con un elevato numero di voci del metrico superiore a 10) + 0,1 %;

- ❑ redazione del Capitolato Speciale d'Appalto + 0,1 %;
- ❑ presenza di un Piano Particellare di esproprio e procedura di occupazione temporanea e d'urgenza + 0,1 %;
- ❑ ricorrenza di uno o più provvedimenti autorizzativi in materia urbanistica, edilizia ovvero procedimento ex art. 78 bis L. R. 52/91, ambientale, paesaggistica, idraulica, vincolo idrogeologico, concessione demaniale ecc. + 0,1%;
- ❑ presenza di impianti tecnologici, opere idrauliche, opere strutturali, ovvero opere per il superamento delle barriere architettoniche, interventi di ristrutturazione, opere su più categorie, fino a + 0,6 %;
- ❑ particolari costruttivi + 0,1%;
- ❑ lavori d'urgenza in quanto espressamente dichiarati tali dai provvedimenti che ne dispongono l'esecuzione od il finanziamento, ovvero ravviso dell'urgenza in uno o più atti che formano il procedimento + 0,1%;
- ❑ .ricorrenza della procedura di approvazione ai fini urbanistici di cui ai commi 4° e 5° dell'articolo 1 della legge 03.01.1978 n. 1 + 0,1%;

Si precisa che, con gli incrementi sopra descritti, l'incentivo non potrà comunque superare la misura massima dell' 1,5 % dell'importo posto a base di gara. Analogamente, in virtù dell'entità dell'opera o dei lavori, si opereranno le seguenti riduzioni:

- ❑ lavori fino a 750.000 Euro - nessuna riduzione;
- ❑ opere tra 750.000 fino a 1,5 milioni di Euro - riduzione dello 0,1 %;
- ❑ opere tra 1,5 e 3 milioni di Euro - ulteriore riduzione dello 0,1 %;
- ❑ opere superiori a 3 milioni di Euro, ulteriori riduzioni dello 0,1% per in ogni segmento di 1,5 milioni di Euro (per esempio un'opera con importo a base di gara tra 1,5 e 3 milioni di Euro comporterà una riduzione complessiva dello 0,2%).

Le riduzioni massima applicabile è pari alla percentuale del 0,5%.

Le riduzioni dovute all'entità dell'opera o dei lavori sono riferite all'importo dell'incentivo già aumentato dalle maggiorazioni dovute alla complessità di cui al punto 5.2.

Il 30 % della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e' ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel presente Regolamento, tra i dipendenti dell'Amministrazione che lo abbiano redatto.

Ai fini del presente regolamento la redazione dell'atto di Pianificazione territoriale comunque denominato è articolato nelle seguenti fasi a cui corrispondono le percentuali ovvero sub percentuali di incentivo (in quanto riferite al 30%):

1. formulazione della proposta (dovrà risultare da relazione illustrativa in cui si evidenziano le motivazioni avanzate dall'Ufficio o dall'Amministrazione Comunale con delineazione dei contenuti);
2. 20 %;
3. reperimento della documentazione necessaria per lo studio di analisi e progettuale secondo la richiesta dell'incaricato della firma dell'atto di pianificazione: 30% ;
4. redazione degli elaborati grafici di analisi: 15%;
5. redazione degli elaborati letterari di analisi e di progetto: 10%;
6. asseverazione, lavoro concettuale e sottoscrizione dell'atto con assunzione della responsabilità professionale della redazione dell'atto di pianificazione: 25%.

Nel caso di affidamento di incarico esterno, con il disciplinare di incarico si fisseranno le prestazioni sopra elencate che verranno riservate all'Ufficio

Tecnico e da esse risulteranno le quote di incentivo da erogare al personale dipendente al quale, anche ai fini del rapporto con il professionista, verranno affidate le prestazioni come sopra indicate. Le percentuali di cui sopra si ricaveranno, ove non direttamente desumibili per il tipo di prestazione dalla tariffa professionale, dall'onorario a discrezione fissato per il libero professionista nel caso di incarico esterno.

Nel caso di prestazioni parziali sempre nell'ambito di quelle sopra elencate (per esempio redazione soltanto di alcune tavole grafiche o soltanto di alcuni elaborati letterari) le percentuali verranno

rapportate alle effettive prestazioni all'atto dell'affidamento dell'incarico; salvo speciali motivazioni, da enunciare all'atto dell'incarico stesso e da riprendere in sede di liquidazione, si procederà in linea di massima alla suddivisione delle percentuali proporzionalmente al numero di elaborati grafici o il numero di pagine degli elaborati letterari redatti.

L'erogazione del fondo ai soggetti interessati si intende al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dei dipendenti ma al netto degli oneri riflessi che fanno carico all'Amministrazione comunale senza intaccare le quote di incentivo di cui sopra.

ART. 3

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ED ATTIVITA' DI SUPPORTO

In adempimento ai disposti di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta Comunale nomina con proprio atto deliberativo, di norma, il Responsabile del Servizio Gestione Territorio, il Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione di ogni singolo intervento con compiti definiti dal citato articolo 7 della Legge 109/94.

Nell'ambito di ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 18 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per quanto previsto dal Regolamento approvato con DPR n. 554/99 e con riguardo alla consistenza dell'Organico comunale anche per quanto riguarda le possibilità di reperire altro personale per le attività di supporto nell'ambito dell'organico comunale, al Responsabile Unico del Procedimento viene riconosciuta una aliquota dell'incentivo globale di cui all'articolo precedente nella seguente misura:

- a) 35 % dell'incentivo complessivo di cui all'art. 1;
- b) ulteriore 5% dell'incentivo complessivo di cui all'art. 1 e quindi per un totale del 40 % ove il Responsabile Unico del Procedimento abbia anche l'incarico di Responsabile dei Lavori ai fini della sicurezza nei cantieri di cui al Decreto Legislativo 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni.
- c) nel caso di progettazione e/o direzione lavori affidate a professionisti esterni, stante la maggiore difficoltà e complessità delle procedure e la conseguente maggiore responsabilità in capo al Responsabile del Procedimento, le percentuali di cui ai punti precedenti vengono aumentate del 50% diventando rispettivamente il 53% quella del punto a) ed il 60% la complessiva di cui al punto b). Ove il Responsabile del Procedimento si giovi di altro personale dell'Organico comunale per le attività di supporto alle proprie funzioni, a tale personale andrà corrisposta una quota parte della quota di incentivo spettanti allo stesso Responsabile Unico del Procedimento come di seguito riportato:

1. comunicazioni (articolo 4 commi 17 e 18 L. 109/94 e succo modo e integ.) alla Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici nei termini, e con le modalità (informatica e/o cartacea) fissate dalla stessa Autorità e dal Competente Organo Regionale.

Stante le sanzioni previste per le omissioni ed i ritardi per tali comunicazioni, questa attività di supporto dovrà risultare da formale Ordine di Servizio del Responsabile unico del procedimento, sottoscritto per accettazione dal dipendente prescelto per fornire tale attività di supporto, con il quale il dipendente medesimo si rende responsabile, ovvero corresponsabile, del contenuto, della forma e della tempestività di tali comunicazioni.

Per questa attività di supporto verrà riconosciuta al dipendente chiamato a fornirla il 15 % della quota parte Riconosciuta al Responsabile Unico del Procedimento al netto della quota fissata per la Responsabilità dei Lavori (D. Leg. 494/96) e quindi pari al 5,25% dell'incentivo complessivo (7,9 in caso di incarichi esterni).

2. attività di supporto alle funzioni del Responsabile unico del Procedimento che non comportino responsabilità specifiche quali predisposizione di assunzione di informazioni anche mediante sopralluoghi in cantiere e tenuta scadenziari.

Per questa attività di supporto, che ai fini del riconoscimento dell'incentivo dovrà risultare sempre da formale Ordine di Servizio del Responsabile Unico del Procedimento, verrà riconosciuta al dipendente chiamato a fornirla il 10 % della quota relativa al Responsabile del Procedimento al netto della quota per la Responsabilità dei Lavori e quindi pari al 3,5% dell'incentivo complessivo (5,25% in caso di incarichi esterni).

3. attività di supporto alle funzioni del Responsabile Unico del Procedimento con responsabilità specifiche quali verifica di computi o di contabilità ecc. e predisposizione degli atti conseguenti.

Per questa attività di supporto verrà riconosciuta al dipendente chiamato a fornirla il 20 % della quota parte riconosciuta al Responsabile Unico del Procedimento al netto della quota fissata per la Responsabilità dei Lavori (D.

Leg. 494/96) e quindi pari al 7% dell'incentivo complessivo (10,5 in caso di incarichi esterni).

Le quote per le attività di supporto di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono dedotte dalla quota riconosciuta al Responsabile Unico del Procedimento e, ove in conformità alle disposizione della citata legge 109/94 e DPR 554/99, tali attività venissero affidate all'esterno dell'Ente, le quote relative non saranno corrisposte al Responsabile unico del Procedimento.

Art. 4

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ATTIVITÀ ACCESSORIE

Su proposta del Responsabile del Servizio o del Segretario Comunale, con provvedimento della Giunta Comunale, il personale tecnico abilitato all'esercizio della professione, nell'ambito delle proprie competenze professionali, potrà essere incaricato dell'attività di progettazione, della direzione lavori e del collaudo; l'incarico postula l'accettazione del personale tecnico incaricato.

All'attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e prestazioni accessorie quali, assistenza, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione o esecuzione viene svolta nell'orario di servizio e per la stessa è riconosciuta, complessivamente la quota del 60 % dell'incentivo di cui all'articolo 1 punto 5.

Salvo rinuncia del dipendente, non potranno essere affidati incarichi per direzione lavori disgiunti dall'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva.

Con riguardo alle fasi di progettazione e della programmazione previsti dalla Legge 109/94 e dal relativo Regolamento, per cui ricorrerà spesso la necessità di disporre del progetto preliminare all'atto della formulazione del Piano delle Opere Pubbliche per cui sarà necessario ricorrere spesso ad incarico interno per tale adempimenti si prevedono le seguenti ripartizioni dell'incentivo:

- a) 10 % per la progettazione preliminare;
- b) 10 % per progettazione definitiva;
- c) 15 % per la progettazione esecutiva;
- d) 20 % per la direzione lavori;
- e) 5 % per il collaudo;

Come previsto dall'articolo 106 del citato DPR 554/1999, all'incarico di progettazione Direzione lavori ed attività accessorie, conferito a dipendente interno, dovrà corrispondere idonea Polizza assicurativa a carico dell'Ente Comune.

In fase di assegnazione degli incarichi, qualora si ravvisi la necessità di supportare l'Ufficio Tecnico con la collaborazione di personale esterno, si osserverà, di norma e salvo diverse ed espresse motivazioni attestate dal Responsabile Unico del procedimento, la seguente ripartizione percentuale o sub percentuale (in quanto riferita ai valori di cui ai punti precedenti relativamente all'incentivo):

Progettazione preliminare (sub percentuali sul 10% dell'incentivo):

- a) elaborati grafici 30 %
- b) elaborati letterari e contabili 30 %
- c) verifiche + attività concettuale + sottoscrizione degli elaborati con conseguente assunzione della responsabilità professionale 40 %;
- d) Progettazione definitiva (sub percentuali sul 10 % dell'incentivo) elaborati grafici 30 % elaborati letterari e contabili 30 % verifiche + attività concettuale + sottoscrizione degli elaborati con conseguente assunzione della responsabilità professionale 40 %;
- e) Progettazione esecutiva (sub percentuali sul 15 % dell'incentivo);
- f) elaborati grafici 20%
- g) elaborati letterari e contabili 20%
- h) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 25 %
- i) verifiche + attività concettuale + sottoscrizione degli elaborati con conseguente assunzione della responsabilità professionale 35 %;
- j) Direzione dei lavori (sub percentuali sul 20 % dell'incentivo);

- k) direzione dei lavori 50 % coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 20 %;
- l) assistenza e contabilità e predisposizione di atti contabili, amministrativi e tenuta scadenziario 30 %;

La specificazione sopra riportata è operata ai soli fini dell'esemplificazione e dell'individuazione delle possibili attività di collaborazione e quindi finalizzata alla liquidazione delle percentuali del fondo ai collaboratori, fermo restando che al titolare dell'incarico non potrà essere conferito quello di direzione disgiuntamente dalla progettazione definitiva ed esecutiva, salvo suo asser qual caso le percentuali indicate, in analogia con la tariffa professionale, dovranno essere incrementate del 25%. Le attività di collaborazione a cui è attribuibile l'assegnazione della quota del fondo ai fini dell'incentivo non potrà essere generica ma dovrà corrispondere a prestazioni effettivamente rese e dovrà comunque risultare da formale provvedimento di affido da parte del Responsabile del Procedimento o dell'incaricato.

Dalla attività di progettazione si intendono esclusi gli adempimenti relativi a sondaggi geognostici o geotecnici, studi ed indagine di natura specialistica, rilievi, calcoli strutturali ed impiantistici, piani di sicurezza di cui al decreto legislativo 494/96, atti o attività del procedimento espropriativo, che qualora affidati all'esterno, non danno origine ad economie quindi alla riduzione dell'incentivo di cui all'articolo 1.

ART. 5 IMPEGNO DI SPESA

Con la determinazione del Responsabile del Servizio con cui si affidano le prestazioni di cui sopra, si provvede ad impegnare la somma relativa alla corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 18 della legge 109/94 di cui sopra nella misura prevista dal presente Regolamento. Per gli interventi che risultino già essere coperti finanziariamente, la spesa, compresi gli oneri riflessi, fa capo alla voce "Spese Tecniche" delle somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera; per gli interventi che non risultino ancora dotati di copertura finanziaria, la spesa graverà sull'apposito capitolo del bilancio di previsione di cui al comma 7 dell'articolo 16 comma 2 bis dell'articolo 18 della legge 109/94.

ART. 6 LIQUIDAZIONE

1. La liquidazione dell'importo percentuale fissato nella misura prevista dal presente Regolamento, relativa alla progettazione e commisurata al costo preventivato di un'opera o di un lavoro o del 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione verrà effettuata successivamente all'approvazione del progetto esecutivo o dello strumento di pianificazione da parte dell'organo comunale competente.
2. Qualora un progetto sia stato redatto al solo livello definitivo al fine di ottenere finanziamenti, la liquidazione avverrà dopo l'approvazione del progetto definitivo nella misura del 50% dell'intero incentivo, da ripartirsi tra il progettista ed il responsabile del procedimento nella misura fissata dagli articoli precedenti; l'importo residuo verrà liquidato dopo l'approvazione del progetto esecutivo.
3. Qualora un progetto sia stato redatto al solo livello preliminare o programmatore e non avesse seguito la progettazione esecutiva o questa fosse assegnata a professionisti esterni per diversa decisione dell'organo comunale competente, si procederà alla liquidazione dell'incentivo al progettista. La liquidazione al Responsabile del procedimento resta regolata dall'art. 2.
4. Le liquidazioni relative alla direzione lavori avverranno sulla base degli stati d'avanzamento nella misura del 50% dell'importo relativo a tale incarico al superamento del 50% dei lavori, il saldo dopo il collaudo (o la regolare esecuzione) dell'opera.

5. La liquidazione degli incentivi di cui sopra verrà effettuata con determinazione del Responsabile del Servizio se non direttamente interessato e, in tale caso, con determinazione del Segretario Comunale sulla base di un rendiconto indicante il personale che ha svolto la progettazione e/o la direzione lavori o l'atto di pianificazione e le percentuali di partecipazione dello stesso, sottoscritta dal progettista o dal direttore lavori e dal Responsabile del Procedimento.

ART. 7 ASSICURAZIONI

Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della legge 109/94, l'Amministrazione rimborserà ai progettisti incaricati l'intero costo della polizza assicurativa obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 30 della legge stessa.

In virtù della Determinazione n° 10/2001 del 23.02.2001 dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'Amministrazione provvederà inoltre a stipulare, a proprio carico, idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi alle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento; i singoli incaricati, a propria cura e spese, dovranno poi avere la facoltà di estendere la validità di detta polizza alla colpa grave.

GLI INCARICHI TITOLO II PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE AI 100.000,00 EURO

Art. 8 OGGETTO

Rientrano nella disciplina del presente Titolo i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, all'urbanistica e alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica di importo inferiore a 100.000,00 Euro, di cui all'art. 17 comma 12 della L. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 62 del Regolamento d'attuazione della medesima.

Per gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000,00 si fa espresso rinvio alle norme di cui alla legge n.109/94 e al dpr n.554/99.

Art. 9 DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

La determinazione dell'importo costituente la soglia di riferimento per l'assoggettamento al presente Regolamento è effettuata dal Responsabile del Servizio competente sulla base di quanto previsto all'art. 62 del Regolamento Generale D.P.R. 554/2000.

Art. 10 TIPOLOGIA DI INCARICHI

Sono sottoposti alla disciplina del presente regolamento gli incarichi nelle materie di cui all'art. 8 relativi a:

- progettazione
- direzione lavori
- coordinamento per la sicurezza
- collaudo (statico - tecnico amministrativo - funzionale) - prestazioni necessarie alla progettazione
- prestazioni di supporto alle attività di progettazione ed esecuzione - prevenzione incendi
- pianificazione urbanistica
- piani e interventi in materia di mobilità

L'affidamento degli incarichi di cui all'art. 17 comma 4 della Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni è preceduto dall'attestazione del Responsabile del Procedimento circa la sussistenza delle condizioni ivi previste per poter procedere all'incarico.

Art. 11
TIPOLOGIE DI SOGGETTI INCARICABILI

Ai sensi del presente Regolamento possono essere affidati gli incarichi ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1, letto d), e), f), g), della legge n.109794

Art. 12
CAUSE D'ESCLUSIONE

Non possono risultare affidatari di incarichi i soggetti di cui all'art. 12 del presente Regolamento che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12 del D. Lgs. 157 j 1997 e successive modifiche e integrazioni; nonché coloro che si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione.

L'assenza delle cause di esclusione verrà dichiarata dai professionisti nelle forme di legge contestualmente alla domanda di partecipazione per gli incarichi. L'amministrazione può sempre procedere d'ufficio per effettuare controlli a campione a norma di legge su tutte le dichiarazioni rese.

Art. 13
GIOVANI PROFESSIONISTI
(cioè con iscrizione all'Albo inferiore a 12 anni)

Per favorire l'inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro potranno essere riservate loro in via preferenziale quelle progettazioni di importo fino 25.000 EURO che si ritengano adatte per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione.

Potrà essere considerato titolo di merito nell'affidamento di incarichi d'importo superiore a 25.000 EURO la presenza, in un gruppo di professionisti, di un giovane di cui sopra, che dovrà partecipare all'elaborazione del progetto e risultare fra i firmatari dello stesso.

Art. 14
AVVISO PUBBLICO

L'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento avviene previo avviso pubblicato all'Albo Pretorio per almeno 15 giorni e con contestuale inserimento sul sito Internet del Comune.

Art. 15
CONTENUTO DELL' AVVISO

L'avviso per l'affidamento dell'incarico deve contenere:

- oggetto dell'incarico;
- requisiti richiesti;
- importo presunto dell'opera e/o dell'incarico;
- tempi di esecuzione;
- altre indicazioni relative alla prestazione;
- termine per la presentazione delle candidature, tramite curriculum specifico (15 gg decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio e sul sito internet del Comune);
- indicazione che la valutazione viene effettuata sulla base del curriculum, studi e professionale, nonché dell'esperienza specifica, contenente il numero di interventi simili ritenuti significativi per l'incarico da espletare;
- eventuale valutazione in presenza di giovani professionisti (di cui al precedente articolo 13);
- eventuali altri criteri di valutazione specifica in relazione all'incarico.

Art. 16
VALUTAZIONE

La valutazione delle candidature presentate viene effettuata dal Responsabile del Servizio competente che può, a sua discrezione, avvalersi della consulenza di altri collaboratori ritenuti competenti.

La valutazione verrà effettuata sulla base della formazione culturale, professionale e della qualità dell'esperienza e della capacità professionale, in relazione all'incarico da affidare, oltre a quanto altro eventualmente indicato nell'avviso.

Si potrà anche tenere conto dell'esito di altre prestazioni del candidato, soddisfacenti o negative, precedentemente prestate all'Ente.

Art. 17
AFFIDAMENTO

L'affidamento dell'incarico avviene, previa informativa alla Giunta, con Determinazione del Responsabile del servizio competente, contenente il nominativo prescelto, le motivazioni della scelta con riferimento alla valutazione svolta, lo schema del contratto di incarico e l'impegno di spesa

Art. 18
COMUNICAZIONI

La Determinazione di affidamento di ogni singolo incarico, completa di disciplinare verrà pubblicata all'Albo pretorio e inviata alla Giunta per conoscenza.

Art. 19
MANCANZA DI CANDIDATURE

Qualora non vengano presentate candidature o queste risultino inadeguate il Responsabile del Servizio può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo da incaricare in via diretta, tramite trattativa privata invitando almeno n.3 professionisti ritenuti motivatamente idonei per l'espletamento dell'incarico.

Art.20
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.